



CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA SVILUPPO ECONOMICO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 4 del 18/04/2018

Oggetto: Ordinanza di sospensione attività di vendita sulle aree pubbliche.

IL SINDACO

LETTE le note, con allegati i verbali, inviate dal Comando di Polizia Municipale all'area Sviluppo Economico, una in data 24.01.2018 con prot. nr. 000241/18 Reg. Verb. e acquisita agli atti dell'Ufficio in pari data, l'altra in data 10.04.18 con prot. nr. 2024/18 Reg. Verb. acquisita agli atti dell'Ufficio il 10.04.2018 prot n. 0011125, con le quali si porta a conoscenza, la violazione dell'art. 20 commi 1 e 4 del C.d.S da parte del sig. ROMANO Antonio, nato a Mesagne il 06.03.1960 ed ivi residente alla via Giulio Cesare nr. 31, titolare di posteggio per svolgere il commercio su area pubblica sito in viale Indipendenza prossimità di via Arno giusta autorizzazione numero 12/2018 per mq 20.

RILEVATO che dai verbali di contestazione nr. 000241/18 del 23.01.18 e nr. 2024/18 del 07.04.18 elevati dal Comando Di Polizia Municipale il primo alle ore 10:48 e il secondo alle ore 08:30, a seguito di ispezione, è stato accertato la violazione all'art. 20 del C.d.S. in quanto per l'esercizio dell'attività di commercio sull'area pubblica di prodotti alimentari occupava, con banchi vendita e cassette di frutta e verdura, l'area antistante il predetto posteggio per una metratura totale superiore a quella autorizzata; con il primo verbale occupava una superficie eccedente di 50 mq e con il secondo di circa 70 mq rispetto all'occupazione autorizzata di mq 20;

ESAMINATI gli atti inviati dal Comando di Polizia Municipale con quelli depositati nell'Ufficio Sviluppo Economico risulta provata la fondatezza dell'accertamento della violazione dell'art. 20 comma 1 e 4 del C.d.S. in quanto con entrambi i verbali per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica, occupava **INDEBITAMENTE** un'area superiore rispetto a quella autorizzata, che risulta essere di mq 20;

VISTA la legge nr. 94 del 15 luglio 2009 che all'art. 3 comma 16, prevede che nei casi di

indebita occupazione di suolo pubblico, il Sindaco per le strade urbane e il Prefetto per quelle extra-urbane, o quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione al fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino ad adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese previa idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 giorni.

TENUTO CONTO, altresì della circolare del ministero degli interni prot. n.557/leg.240520.09 allegato 3, che chiarisce i termini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla sopra citata legge n. 94/2009, evidenziando che le nuove disposizioni superano quelle del comma 5 dell'art. 20 del Codice della Strada, nella parte in cui stabiliscono che l'accertamento dell'illecito di indebita occupazione di suolo pubblico consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

DATO ATTO che alla violazione dell'art 20 del codice della strada, oltre al pagamento della sanzione principale consegue la sanzione accessoria che nel caso di occupazione al fine di commercio comporta la chiusura dell'esercizio dell'attività per un periodo che va dai 5 giorni sino al pieno adempimento del ripristino dello stato dei luoghi nel rispetto dell'autorizzazione di occupazione rilasciata.

RITENUTO sussistenti tutti i presupposti sopra indicati che inducono il Sindaco a valersi del potere previsto dall'articolo 3, comma 16 della legge 94/2009 e vista la reiterata violazione, è necessario procedere alla **SOSPENSIONE** dell'attività di commercio su area pubblica di prodotti alimentari del sig. ROMANO Antonio titolare di autorizzazione nr. 12/2018, in quanto l'incontrollata espansione dell'attività compromette soprattutto nelle ore antimeridiane l'ordinaria e libera fruizione degli spazi pubblici, della viabilità urbana e della stessa sicurezza pubblica fino all'adempimento dell'ordine e comunque non inferiore ai 5 giorni.

VISTA la legge nr. 94 del 15 luglio 2009

VISTA la legge 7 agosto 1990 nr. 241 e s.m.i.;

VISTO l'art. 20 del D. Lgs. vo nr. 285/1992 del C.d.S.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000

ORDINA

Al sig. ROMANO Antonio nato a Mesagne il 06.03.1960 ed ivi residente alla via Giulio Cesare nr. 31, in qualità di Titolare dell'autorizzazione nr. 12 del 13.02.2018 di **SOSPENDERE**

l'attività di commercio prodotti alimentari sul posteggio sito in viale Indipendenza prossimità di via Arno, in quanto, seppur munito di autorizzazione, occupa indebitamente metri quadri in eccedenza rispetto alla superficie contemplata dalla autorizzazione in suo possesso.

Il periodo di sospensione dell'attività è a far data dal **23.04.2018 al 27.04.2018 per 5 giorni complessivi**.

Si dà atto che in caso di inottemperanza saranno adottati i provvedimenti necessari previsti dalla normativa vigente.

La presente Ordinanza di Sospensione è notificata alla **Polizia Municipale di Mesagne**, al sig. **ROMANO Antonio**, via Giulio Cesare n. 31 – Mesagne (BR), alle **Forze dell'Ordine** presenti sul territorio di Mesagne (BR) e pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito della Trasparenza di codesto Comune.

Si avverte che, contro la presente ordinanza i, può essere proposta opposizione avanti:

- Entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Legge 06.12.1971 n. 1034);
- Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica (Legge 24.11.1971 n. 1199);

La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Mesagne, **18/04/2018**

IL SINDACO

F.TO Dott. MOLFETTA Pompeo

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1458 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza sindacale viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, li 18/04/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO _____

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.